

NORMATIVE

RIFERIMENTI NORMATIVI ,PER LA VALUTAZIONE RISCHIO LEGIONELLA, A VARIO TITOLO

1. D.Lgs **81/2008** sicurezza ambiente di lavoro
2. Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi **anno 2015**
3. Dlgs 18/**2023**, nuovo decreto potabilità acque, con introduzione parametro legionella spp(piano sicurezza acque)
4. Deliberazione Regione Lazio del **28.06.2024** n.460 (prevenzione, sorveglianza, e controllo legionellosi)

DVR RISCHIO BIOLOGICO LEGIONELLA SPP

1. Il Titolo X del D.Lgs **81/2008** – (**Esposizione ad agenti biologici**) prevede la protezione dei lavoratori relativamente alle attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici ovvero “qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”

(art. 267).

La **Legionella rappresenta**, ai sensi del D.Lgs 81/2008, **un rischio biologico** che deve essere valutato e gestito, non solo per tutelare la salute dei lavoratori, ma anche di terzi, siano essi residenti (dipendenti, pazienti di una struttura sanitaria, etc.) od occasionali non residenti (frequentatori/visitatori, lavoratori esterni, etc.).

In riferimento al Titolo X, il datore di lavoro, oltre a prevedere interventi di protezione individuali e/o collettivi, deve operare in un'ottica di prevenzione, attraverso la definizione di "misure tecniche, organizzative, procedurali" volte ad evitare il rischio di esposizione.

Nel caso sia identificabile anche solo una potenziale esposizione all'agente Legionella, sia come Legionella spp che come Legionella pneumophila, essendo classificato nell'Allegato XLVI del D.Lgs 81/2008 tra i patogeni del gruppo 2 (agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche), devono essere attuate tutte le misure di sicurezza necessarie. E' considerato un rischio biologico dall'INAIL.

Quindi, possiamo concludere, che:

è obbligo del datore di lavoro, fare una valutazione rischio legionella (DVR), nell'ambito della propria azienda, anche se non è considerata prioritaria, come case di cura, ospedali, studi medici, ...ma aziende commerciali, siti ed ambienti di lavoro ...

all'interno del documento vanno inserite le modalità per la prevenzione, controllo, manutenzione, analisi legionella spp.

LE LINEE GUIDA 2015, DELL'ISTITUTO SUPERIORE SANITA'

È una linea guida, dove sono distinte le caratteristiche di questo batterio, le diagnosi, i metodi per rilevarle, il protocollo per il controllo rischio legionellosi, per alcune tipologie più a rischio: la valutazione, gestione del rischio, (es per strutture sanitarie, turistico-ricettive, termali...).

indicazione per la progettazione e realizzazione impianti per adduzione acque (materiali da usare); il campionamento, metodo per la ricerca e metodi di prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico.

Ultima normativa, è il **decreto 18/2023** sulla potabilità delle acque, che sostituisce il precedente dlgs 31/2001, e dove sono apportate delle modifiche, primo tra tutte :introduzione della valutazione LEGIONELLA anche sulle acque potabili .

Il **Decreto Legislativo n. 18** (GU n. 55) che riporta le modalità di attuazione della direttiva europea UE 2020/2184 del 16/12/2020, introducendo la **Legionella** tra i parametri microbiologici da considerare nella valutazione della qualità dell'acqua destinata al consumo umano e prevedendo una valutazione del rischio degli ambienti idrici. (Allegato VIII)

Il monitoraggio è focalizzato, in particolare, sui locali prioritari: ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole e istituti di istruzione, strutture ricettive, strutture della ristorazione pubblica e collettiva, navi, centri sportivi e commerciali, strutture ricreative ed espositive, caserme e istituti penitenziari (vedi ALL VIII dlgs 18).

Si tratta dunque di garantire una **maggiore sorveglianza nei luoghi frequentati da molte persone** o da categorie potenzialmente più predisposte all'infezione.

L'allegato VIII del D. Lgs. n. 18/2023 riporta le azioni a carattere di obbligo e di raccomandazione per le diverse tipologie di struttura, con riferimento al **Rapporto ISTISAN 22/32** (Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli **edifici prioritari e non prioritari**).

Il valore di parametro per *Legionella* è fissato a 1.000 UFC/litro.

Provvedimenti correttivi possono comunque rendersi necessari anche per valori inferiori a questo limite, ad esempio per strutture che ospitano individui fragili o nel caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell'infezione e identificata la specie di *Legionella*.

La Deliberazione n. 460/2024 rappresenta lo stato dell'arte delle conoscenze, ad oggi, e riconferma, obbligo sulla valutazione legionella spp, con indicazioni in merito.

Il Laboratorio rimane a disposizione per ogni richiesta di approfondimento.

Colleferro, 16/06/2025

Responsabile Laboratorio
ALESSANDRA dott.ssa CARATELLI
